



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA FAMIGLIA

Così composta:

Anna Maria Pagliari	Presidente
Marina Tucci	Consigliere Relatore
Gabriele Sordi	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1835 RGAC anno 2019

promossa da

[REDACTED]

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Maria Luisa Missiaggia che la rappresenta e difende per mandato in atti

APPELLANTE

Nei confronti di

[REDACTED]

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [REDACTED] che lo rappresenta e difende per mandato in atti

APPELLATO

Con l'intervento del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma

OGGETTO: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 3180 del 2019 resa nel proc. 28803/2016 – separazione personale - contributo al mantenimento del coniuge -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il venti aprile 2016 [REDACTED] adiva il Tribunale di Roma nei confronti del marito [REDACTED], sposato il cinque febbraio 1992, da cui aveva avuto un figlio, [REDACTED] (nato il nove settembre 1987).

Deduceva di percepire una pensione di € 1.200,00 mensili da cui dovevano essere detratti € 600,00 mensili per restituzione prestiti contratti per la famiglia, mentre il marito, assistente di una parlamentare, guadagnava € 1.000,00 mensili ma avrebbe potuto contare, laddove avesse fatto richiesta, su ulteriori € 2.980,00 mensili a titolo di vitalizio come ex consigliere regionale.

Affermava che l'affectio coniugalis era venuta meno per colpa del convenuto che aveva violato il dovere di fedeltà, oltre ad avere causato il tracollo economico della famiglia.

In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, il marito da gennaio 2015 aveva smesso di pagare il canone di € 2.400,00 mensili per la locazione della casa coniugale (un prestigioso appartamento nel centro storico di Roma), il cui contratto era assistito da fideiussione della medesima [REDACTED] con un arretrato allo stato di oltre € 28.000,00 e concreto rischio di azioni legali da parte dei proprietari. In secondo luogo aveva smesso di corrispondere le rate del mutuo relativo all'appartamento intestato al figlio, costringendo quest'ultimo a tornare a vivere con la madre per locare detto immobile e ricavarne così un'entrata. In terzo luogo aveva sottratto somme dal conto cointestato, costringendo la ricorrente a contrarre prestiti e a rivolgersi alla Parrocchia per il sostentamento. L [REDACTED] infine, nonostante il figlio avesse reperito il denaro necessario, non aveva corrisposto il conguaglio per ottenere il vitalizio di ex consigliere regionale.

Chiedeva la separazione con addebito a controparte, l'assegnazione della casa coniugale, la condanna del marito al risarcimento del danno (€ 200.000,00) oltre al pagamento del canone di locazione e di un contributo di € 2.000,00 mensili, da distarre dagli emolumenti percepiti.

Il convenuto si costituiva, non si opponeva alla separazione, chiedeva in via riconvenzionale che la stessa fosse addebitata alla moglie; asseriva in particolare di essere stato vittima di continui comportamenti denigratori ed aggressioni fisiche, anche di fronte a terzi, che lo avevano costretto a dicembre 2015 ad allontanarsi dalla casa coniugale per andare a vivere dalla sorella; deduceva di non aver completato la pratica di riscatto del vitalizio in quanto il figlio aveva condizionato la dazione della somma necessaria (€37.000,00) a vincoli di gestione degli emolumenti che gli avrebbero impedito qualsiasi autonomia; sosteneva che la moglie non aveva ottemperato all'accordo informale con cui, al momento della cessazione della convivenza, la stessa si era impegnata a lasciare l'appartamento a gennaio 2016; affermava di essere allo stato indigente; chiedeva che fossero respinte le domande di assegnazione della casa e di erogazione di un contributo.

Il Presidente, sentite le parti, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. depositata il dieci gennaio 2017, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che ciascuno provvedesse al proprio mantenimento.

Il convenuto in sede di comparsa conclusionale rinunciava alla domanda riconvenzionale di addebito.

Il Tribunale, all'esito di istruttoria documentale, rigettate le istanze di prova testimoniale, con sentenza 3180/2019 pubblicata il 12 febbraio 2019 pronunciava la separazione, respingeva tutte le altre domande, condannava la ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite.

La ████████ proponeva appello riguardo alle statuizioni economiche, chiedendo un contributo per il proprio mantenimento di € 1.000,00 mensili nonché la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'appellato si costituiva e chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

La Corte, disposta la produzione di documentazione reddituale, bancaria e fiscale aggiornata tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato.

La convivenza coniugale è durata 23 anni e per gran parte di essa (circa venti anni) l'agiato tenore di vita familiare è stato determinato in misura decisamente preponderante dai proventi ricavati dall'██████████ il quale ha avuto fino al 2013 una progressione di incarichi prima nello staff di esponenti politici e poi come consigliere regionale mentre la ██████████, attualmente pensionata, poteva contare unicamente sul suo stipendio di impiegata asl.

La circostanza non è stata negata dal ██████████ nella comparsa di risposta di primo grado ove testualmente si afferma: "ciascuno dei coniugi svolgeva attività lavorativa, la sig.ra ██████████ quale dipendente amministrativa presso la ASL e il dott. ██████████ nel settore della comunicazione, inizialmente in RAI come programmatista ed autore e, a far data dal 1996, come portavoce di un gruppo politico; il tenore di vita familiare, principalmente grazie alla crescita professionale del marito, aveva una sensibile evoluzione fino a raggiungere il suo apice nel 2010, quando il dott. ██████████ veniva eletto Consigliere Regionale con retribuzione mensile di circa euro 9.000,00 ma, nonostante tale elevata retribuzione percepita per circa due anni, una complessiva mala gestione familiare faceva sì che non venisse accantonato alcun risparmio, se non la somma di circa euro 200.000,00, che peraltro costituiva anche il ricavato dell'alienazione, da parte del dott. ██████████ della propria quota ereditaria della casa dei defunti genitori; tale somma nel 2011 veniva dal dottor ██████████ interamente impiegata per acquistare al figlio ██████████ un appartamento in via Merulana n. 61.....".

Al momento del deposito del ricorso di primo grado peraltro i redditi dell'odierno appellato, come da questi dedotto e da controparte non contestato, erano del tutto azzerati ed anche a livello patrimoniale l'██████████ non aveva alcun bene intestato, mentre la moglie, oltre alla pensione, era titolare di immobili a Scanno (peraltro di modestissimo valore).

Del tutto correttamente pertanto in sede di emissione dell'ordinanza ex art 708 c.p.c. non è stata riconosciuta alcuna somma per il mantenimento della signora.

La casa coniugale è stata lasciata solo a marzo 2017 dall'appellante e dal figlio, il quale era nel frattempo tornato a vivere con la madre, dopo aver locato la casa compratagli dal padre.

L'appellante sostiene che il debito per parte dei canoni arretrati della casa coniugale sia stato ripianato dal figlio con i proventi della locazione del proprio appartamento ma di ciò non vi è alcuna prova documentale .

Parimenti alcuna prova è stata versata in atti riguardo alla sorte di un asserito credito vantato dai proprietari della ex casa coniugale ammontante, sempre per canoni arretrati, ad € 100.000,00; in particolare è priva di riscontro l'affermazione dell'appellato riguardo ad un ripianamento con versamenti periodici a suo carico (nulla emergendo dalla documentazione bancaria prodotta).

La situazione nel corso del giudizio di primo grado ha peraltro subito una modifica significativa in quanto da maggio 2018 l'██████ ha iniziato a percepire il vitalizio relativo all'incarico di consigliere regionale, pari attualmente a € 2.911,00 mensili, da cui deve essere detratto, allo stato, l'importo di € 500,00 mensili per il ripianamento del prestito contratto per riscattare la posizione.

A seguito di detta modifica l'appellato in primo grado aveva offerto di corrispondere, a titolo transattivo € 150,00 mensili in favore della moglie mentre quest'ultima, a giugno 2018 aveva chiesto che, a modifica del provvedimento presidenziale, le fosse riconosciuto un contributo di € 1.200,00, poi ridotto in memoria conclusionale a € 1.000,00 o, a titolo conciliativo € 700,00 mensili; il Tribunale invero ha emesso la sentenza impugnata senza tenere conto di detta modifica dello stato di fatto.

Orbene, come sopra evidenziato, durante la lunga convivenza coniugale la gran parte delle entrate sono derivate dai redditi del marito e il mancato riconoscimento di un contributo a carico di quest'ultimo è stato dovuto solo al fatto dell'assenza di redditi al momento dell'introduzione del giudizio. A maggio 2018 l'██████ ha invero iniziato a percepire un vitalizio collegato ad attività svolta durante la convivenza coniugale, cui si è aggiunta, da ottobre 2018, un'entrata di € 1.600,00 mensili come assistente di un deputato.

Dagli estratti conto del 2019 emergono accrediti per emolumenti pari complessivamente ad una media di € 4.290,00 mensili. L'appellato non ha oneri di locazione in quanto vive, in comodato, presso la sorella.

Lo stesso poi non è più onerato delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa al figlio in quanto l'appartamento è stato pignorato e venduto.

Per quanto riguarda il debito relativo ai canoni arretrati per la ex casa familiare, non vi è alcun riscontro al fatto che l'██████ lo stia pagando in quanto non risulta alcun addebito nei conti correnti né è stato prodotto il piano di rateizzazione.

E' stata invero solo la difesa ████████ a produrre (allegato 5 alla memoria ex art. 183 c.p.c. di primo grado) un accordo di ottobre 2018. Detto documento peraltro non è significativo in quanto è effettuato un mero rinvio ad una conciliazione successiva e risulta unicamente che i proprietari, oltre ad aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo ad agosto 2016 di € 12.000,00, avevano diritto dal primo febbraio 2016 a una indennità di occupazione di € 2.400,00 mensili ed a una penale di € 100,00 al giorno.

L'appellante nella dichiarazione di atto notorio depositata in appello ha dichiarato di percepire una pensione di € 692,00 mensili nette su tredici mensilità (€ 790,00 su dodici), al netto dei prelievi per restituzione di prestiti (uno contratto nel 2014 con rate di € 235 mensili e scadenza a settembre 2024 e uno contratto nel 2016 di con rate di €292,00 mensili e scadenza a marzo 2021).

Gli estratti conto sono conformi e dagli stessi emergono anche addebiti di € 700,00 mensili per canoni di locazione, oltre a bonifici del figlio (a riscontro della deduzione dell'appellante di essere aiutata da quest'ultimo per vivere). La signora è ancora intestataria di immobili a Scanno di scarso valore (un'abitazione di 17 mq acquisita nel 1994 e una cantina di 5 mq) che quindi non hanno incidenza significativa sul reciproco assetto economico.

Atteso quanto detto, la disparità di reddito, il tenore di vita coniugale, l'apporto economico dato dai coniugi al menage familiare e l'attuale situazione abitativa come sopra indicati giustificano, da maggio 2018 (ossia dalla percezione del vitalizio) la corresponsione a carico dell'██████ di un contributo in favore della moglie che risulta congruo determinare, in relazione ai redditi dai medesimi percepiti, nei limiti di € 700,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat.

Deve poi essere accolto l'appello riguardo alla richiesta di compensazione delle spese di primo grado, sia in considerazione della necessità di adire la via giudiziale per ottenere la separazione, in difetto di accordo anche sulle condizioni economiche, sia in quanto la domanda di addebito svolta in via riconvenzionale dall'appellato non è stata esaminata solo in quanto lo stesso vi ha rinunciato, sia in considerazione della reciproca soccombenza riguardo al contributo economico (riconosciuto con decorrenza da maggio 2018, ossia durante la pendenza del giudizio di primo grado).

Per quanto riguarda le spese del presente grado la compensazione deriva sia dalla parziale reciproca soccombenza sia in quanto la stessa appellante ha chiesto detta compensazione nelle conclusioni dell'atto di appello.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando,

in parziale riforma della sentenza 3180/2019 del Tribunale di Roma, confermata nel resto, condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] per il mantenimento di quest'ultima, € 700,00 mensili da maggio 2018, da corrispondere in via anticipata entro il cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;

compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Roma, camera consiglio del 23 maggio 2020

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Marina Tucci

IL PRESIDENTE

Anna Maria Pagliari